



Prof. Dr. Roberto Belotti  
Commercialista  
Revisore legale  
Università Cattolica S. Cuore

Dr. Simone Quarantini  
Commercialista  
Revisore legale

Dr.ssa Francesca Garbellini  
Dottore in economia

Dr.ssa Manuela Salamone  
Dottore in economia

Dr.ssa Elena Nembrini  
Dottore in economia

Preg.mi Clienti

Loro Sedi

## Circolare flash n. 15

### Oggetto: INAIL, modello OT23 per la riduzione dei tassi

#### Premessa

L'INAIL, in relazione agli interventi migliorativi effettuati dall'azienda per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, può applicare una riduzione del tasso medio di tariffa al datore di lavoro che sia in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro. L'oscillazione del premio per prevenzione è prevista dall'art. 23 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe dei premi (MAT) (DM [27.2.2019](#)).

Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione, deve presentare specifica istanza **entro il 28 febbraio** di ogni anno, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni relativi all'attuazione, nell'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza, di interventi migliorativi ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La norma è volta, dunque, a fornire un incentivo ad investire in prevenzione, assicurando un vantaggio economico in termini di riduzione del premio assicurativo alle aziende che pongono in essere un *quid pluris* rispetto agli obblighi di legge in tale ambito.

#### Requisiti

Per ottenere la riduzione il datore di lavoro deve:

- essere in possesso della regolarità contributiva e assicurativa;
- rispettare la normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- l'applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

#### Regolarità contributiva

La regolarità contributiva e assicurativa è valutata dall'INAIL secondo quanto disposto in materia di [DURC](#) online (DM [30.1.2015](#)). La regolarità contributiva è concessa anche nel caso di:

- rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL, dalle Casse edili o dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
- sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
- crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione, per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;



- crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo, sino alla decisione che respinge il ricorso;
- crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario, sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'[art. 24](#) co. 3 del DLgs. 46/99;
- crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario;
- scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale e a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad 150 comprensivi di eventuali accessori di legge.

#### ***Rispetto della normativa in materia di sicurezza***

Il requisito dell'osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di salute sul lavoro s'intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di salute sul lavoro con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda. Per la sussistenza del requisito si fa riferimento all'azienda nel suo complesso e non alle sole PAT oggetto della domanda.

#### ***Applicazione dei CCNL***

L'OT23 è un beneficio contributivo (lett. Min. Lavoro 28.1.2016 n. [1677](#)) e, come tale, richiede fra l'altro, che i datori di lavoro applichino integralmente la parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e degli altri obblighi di legge (circ. INL 18.7.2017 n. [3](#), 6.5.2019 n. [7](#) e 28.7.2020 n. [2](#)); è richiesta altresì l'autodichiarazione per la fruizione dei benefici contributivi da presentare all'Ispettorato Territoriale del Lavoro ex art. 8 del DM 30.1.2015.

#### **Modulo per la richiesta**

Per ottenere il beneficio occorre porre in essere un *quid pluris* rispetto alle norme obbligatorie in materia di sicurezza sul lavoro.

Gli interventi che danno diritto al bonus sono predefiniti dall'INAIL e indicati sul modulo OT23. Ad ogni intervento è attribuito un punteggio, con un eventuale bonus, specificato nel modulo stesso, per le aziende che appartengono a determinati settori di attività, a seconda di ciascun intervento.

Per ottenere la riduzione occorre raggiungere 100 punti.

Il modulo per la richiesta della riduzione del premio per prevenzione, per l'anno 2021, deve essere presentato l'1.3.2021 esclusivamente in modalità telematica, con la documentazione probante richiesta dall'INAIL.

Gli interventi riportati sul modulo sono divisi in varie categorie:

- (A) Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali);
- (B) Prevenzione del rischio stradale;
- (C) Prevenzione delle malattie professionali;
- (D) Formazione, addestramento, informazione;
- (E) Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative;
- (F) Gestione delle emergenze e DPI.



Ad ogni intervento è attribuito un punteggio con un eventuale bonus, specificato nel modulo stesso per le aziende che appartengono a determinati settori di attività a seconda di ciascun intervento.

Gli interventi migliorativi possono essere realizzati su una o più PAT dell'azienda.

Esclusivamente per la sezione E che riguarda le misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro nonché per l'intervento F6 riguardante il piano per la gestione dell'emergenza in caso di incendio è richiesta l'attuazione degli interventi su tutte le PAT in quanto, per garantire la massima efficacia prevenzionale, tali interventi devono essere applicati nell'azienda nel suo complesso.

Ove sul modulo sia indicata la lettera P, gli interventi interessati hanno valenza pluriennale.

La presentazione della richiesta deve essere accompagnata dall'invio della documentazione specificata nel modulo, con riferimento a ciascun intervento.

Il modulo viene ogni anno revisionato e parzialmente modificato. È essenziale che i datori di lavoro già durante l'anno verifichino quali siano gli interventi che intendono porre in essere (solitamente, il nuovo modulo viene presentato a metà anno) e soprattutto la documentazione giustificativa, indicata sul modulo, da allegare all'Istituto al momento della presentazione della richiesta.

### Entità della riduzione

Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell'8% (art. 23 co. 5 delle MAT).

Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, secondo il seguente prospetto (art. 23 co. 6 delle MAT) (DM 9.6.2021):

Lavoratori anno del triennio della PAT (N°PAT)	Riduzione
Fino a 10	28%
Da 10,01 a 50	18%
Da 50,01 a 200	10%
Oltre 200	5%

La riduzione è calcolata sul tasso medio e quindi, ove l'azienda abbia un favorevole andamento infortunistico, può essere percentualmente ancora più elevata in rapporto al premio reale.

Ove la riduzione sia concessa, essa ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione dell'istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno (art. 23 co.7 delle MAT).

### Iter della richiesta

Una volta effettuata la richiesta, l'INAIL esamina se l'azienda abbia effettivamente i requisiti per ottenere la riduzione.

Innanzitutto, i controlli sono di tipo amministrativo, mirati non solo alla verifica della regolarità contributiva,



ma anche alla completezza formale della documentazione trasmessa.

La funzione amministrativa dell'INAIL, pertanto, può richiedere integrazioni alla documentazione, pur senza entrare nel merito tecnico degli interventi.

Il controllo di natura tecnica afferente agli interventi posti in essere è di competenza della Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione dell'istituto (CONTARP).

Al termine del procedimento amministrativo volto alla verifica dei requisiti richiesti, l'azienda riceve dall'INAIL un provvedimento di accoglimento o di reiezione della richiesta.

Ove la riduzione sia concessa, essa ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione dell'istanza, ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno (art. 23 co. 7 delle MAT).

L'esito dell'istruttoria dell'istanza è comunicato, con modalità telematica, al datore di lavoro con provvedimento motivato entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda.

La riduzione è peraltro concessa in un certo senso a titolo provvisorio in quanto essa potrà essere revocata qualora, in seguito, risulti la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della riduzione.

In tal caso, l'INAIL procede all'annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all'applicazione delle vigenti sanzioni, comunicando il provvedimento in tal senso all'azienda. (art. 23 co. 8 delle MAT).

### **Ricorso amministrativo contro la reiezione dell'istanza**

Ove la riduzione venga respinta, l'azienda potrà inoltrare ricorso amministrativo entro 30 giorni dal pervenimento del provvedimento di reiezione.

Si tratta di un ricorso previsto dal DPR [314/2001](#) e ulteriormente normato nell'art. 27 delle MAT.

Esso deve essere inoltrato al Presidente dell'INAIL per il tramite della Direzione regionale di pertinenza attraverso l'apposita procedura on-line.

Anche in questo, come previsto in generale per i ricorsi al Presidente (v. "Contenzioso amministrativo INAIL"), l'iter del ricorso si articola in due fasi:

- nella prima, la Direzione regionale riesamina la pratica, riscontrando se vi siano eventualmente, alla luce di quanto illustrato nel ricorso, i requisiti per la concessione. Ove si tratti di problematiche amministrative, esse saranno esaminate dai funzionari di tale area; ove si tratti invece di questioni tecniche l'esame sarà compiuto dalla CONTARP. In esito a tale procedimento, la Direzione regionale renderà noto al ricorrente se intenda accogliere il ricorso e proporrà in tal caso all'azienda la rinuncia al contenzioso stesso;
- in caso di conferma della reiezione, il ricorrente potrà richiedere che il ricorso prosegua il suo iter senza pregiudizio alcuno e la pratica verrà inviata alla Direzione generale ove, se del caso, vi sarà un nuovo esame da parte della CONTARP nazionale. Al termine del procedimento vi sarà una determina da parte del Presidente dell'INAIL che concluderà l'iter del ricorso. Tale determina interverrà entro 180 giorni dalla presentazione del contenzioso, fermo restando che, ove ciò non avvenga, opera il silenzio rigetto.

La decisione del CdA verrà notificata all'azienda interessata ed è da considerare definitiva, poiché non sono previsti ulteriori gradi di ricorso amministrativo, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di adire le vie giudiziarie.



## Coronavirus

Con riferimento agli interventi realizzati nell'anno 2021, a causa dell'emergenza da COVID-19, l'INAIL ha chiarito con apposita faq che è possibile richiedere la riduzione per gli interventi che prevedano attività formative in modalità a distanza.

Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dal modulo OT23 del 2022, l'erogazione di corsi tramite modalità "a distanza", ossia tramite l'utilizzo di piattaforme informatiche che evitino la compresenza di docenti e discenti nel medesimo ambiente, è ammessa laddove i corsi non prevedano addestramento pratico. In tal senso, la formazione a distanza può essere ritenuta idonea per l'attuazione degli interventi C-5.1, C-5.2, D-1, D-2, D-3, F-5. Viceversa, la formazione a distanza non può essere ritenuta idonea per l'attuazione degli interventi A-1.4, A-5.1, B-1, C-4.1, C-4.4, F-2.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  
Distinti saluti

Palazzolo sull'Oglio, 21 febbraio '22

Cordialmente  
(Prof. Dr. Roberto Belotti)  
(Dr. Simone Quarantini)